Comune di Lesa
PROVINCIA DI NOVARA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

"NORME PER LA SICUREZZA URBANA E PER LA QUALITA' DELLA VITA"

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 31.03.2017

Indice dei titoli:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. SICUREZZA URBANA
3. AREE VERDI ATTREZZATE –SPIAGGIE- PARCHI GIOCO
4. AMBIENTE
5. ANIMALI
6. EDIFICI –SUOLO PUBBLICO
7. NEGOZI
8. MANIFESTAZIONI CON CORTEI
9. SISTEMA SANZIONATORIO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private aperte al pubblico transito, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.

Quando,nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana; quando ricorre il termine Comune o Amministrazione Comunale senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Comune di Lesa

ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia dello Stato.

ART. 4 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2

SICUREZZA URBANA

ART. 5 – DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

E’ fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l’uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall’amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc…) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire “armi improprie” nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E’ fatto divieto, in relazione all’immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 6- DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL’ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE.

La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all’art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all’interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 7 - DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO.

E’ vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E’ vietato parimenti, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p.

ART. 8 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali. L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 9 - MESTIERI "GIROVAGHI"

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 10 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi, le spiaggie ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulottes e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio Comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

ART. 11 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

Nei luoghi pubblici è vietato:

1.dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;

2.compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;

3.girare a torso nudo all'interno del centro storico;

4.sputare

5.imprecare e/o bestemmiare

ART. 12 - PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00

giorni festivi : dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00

L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

E' fatto divieto a tutti i natanti ormeggiati su qualsivoglia struttura (boe, pontili, etc.) in tutto lo specchio acqueo antistante il territorio del Comune di Lesa, di utilizzare strumenti sonori o luminosi (sirene, lampeggianti, etc.) quali strumenti dissuasori, segnalatori, repellenti o antintrusione.

ART. 13- RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall' Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni è consentito nel territorio comunale:

nel giorni feriali (lavorativi): dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

nei giorni di sabato: dalle ore 08,30 alle ore 12,30

nei giorni festivi: non consentiti.

L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

ART. 14 - RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 0,30 alle 7.30 nei giorni feriali e dalle ore 0,30 alle ore 8,30 nei giorni di Sabato, Domenica e festivi, salvo specifica autorizzazione.

Il valore limite in decibel della diffusione acustica per eventi musicali all'aperto è stabilito in 85 dbA a metri 10 dalla pista da ballo, ovvero metri 20 dal diffusore acustico qualora trattasi di concerti e 80 dbA sui confini di proprietà della struttura ospitante gli eventi.

I limiti si intendono sulla media del minuto e misurati all'altezza di 1,60 metri da terra.

Dalle ore 22 i limiti sono ridotti di 5dbA e dalle ore 0.00 i limiti sono ridotti di 10 dbA..

Nell'area del centro Sportivo di Via Davicini i limiti sono stabiliti in 85dbA lungo il perimetro del centro sportivo stesso .

ART. 15 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

ART. 16 - DIVIETO DEL "WRITING" E DELLA "SPRAY ART"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, salvo specifica autorizzazione, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

ART. 17 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:

1.Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

2.Spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;

3.Entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;

4.Entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;

5.Arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;

6.E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;

7.Lavare i veicoli;

8.Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

9.Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

10.Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

11.Calpestare aiuole e giardini pubblici;

12.Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;

13.Bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

14.Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

15.Gettare sul suolo pubblico gomma da masticare e mozziconi di sigarette;

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi

ART. 18 - PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETA' PUBBLICA IN GENERE

Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

ART. 19 – VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

ART. 20- LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA

E' fatto divieto in luogo pubblico di:

1.lanciare sassi o altri oggetti;

2.utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrate dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art.13 co. 2 e art. 20 co. 3 della Legge 689/81;

ART. 21 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO.

E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell' Amministrazione Comunale e dell'Amministrazione Provinciale, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocumento per la civile convivenza.

L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi de quibus, dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p..

La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

In sede di decisione dell' eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonchè a fargli apprendere il

disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

TITOLO 3

AREE VERDI-SPIAGGIE E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 23 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione Comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 24- QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE

All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

1.disturbare e produrre rumori molesti;

2.sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;

3.danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;

4.cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;

5.attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;

6.praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra;

Art. 25- DISCIPLINA DELL' ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI –PARCO GIOCHI-SPIAGGIE

Nei parchi-gioco e nelle spiagge non possono accedere i cani salvo nelle zone all'uopo predisposte e a loro riservate.

Nelle aree verdi, possono accedere esclusivamente cani:

1.muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;

2.a guinzaglio fisso;

3.dotati di museruola;

4.i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

TITOLO 4

AMBIENTE

Art. 26 - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti e di collocarli, secondo il calendario di raccolta, fuori dalla porta della propria abitazione non prima delle ore 20.00 del giorno precedente previsto per la raccolta. Nel caso in cui, per causa di forza maggiore, la raccolta non venga effettuata vi è l'obbligo, da parte dell'utente, di ritirare il rifiuto differenziato/secco entro le ore 15.00.E' vietato conferire rifiuti e sacchi contenenti rifiuti di qualsiasi tipo nei cestini distribuiti sul territorio Comunale adibiti alla raccolta di minime quantità di rifiuti prodotti sul posto. Il regolare controllo sulla gestione dei rifiuti può essere effettuato anche con l'ausilio di apparecchiature di videosorveglianza.

Art. 27- PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI.

Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E’ fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l’efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

“E’ fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità dei locali di cui al secondo comma di assicurare la raccolta del fogliame degli alberi di aree verdi private dal tratto di strada o di marciapiede prospicienti i locali, onde prevenire ogni pericolo per quanti vi transitano nonché l’ostruzione di fossi e tombini di raccolta delle acque meteoriche.“;

ART. 28 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

ART. 29 - SGOMBERO NEVE

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all’ asportazione delle neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E’ fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 30 - PULIZIA FOSSATI

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

ART. 31– RECINZIONI DI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico nel centro urbano, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio Comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro o alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato realizzare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

Le siepi e le vegetazioni in genere a ridosso delle recinzioni e dei muri che delimitano il suolo pubblico, in qualunque modo queste siano realizzate, in qualunque caso non possono essere superiori a m. 2,30 di altezza.

Le siepi poste a ridosso di recinzioni confinanti con strade pubbliche dentro e fuori dei centri abitati, devono essere mantenute in modo decoroso, i rami non devono protendersi all'esterno della recinzione, e devono rispettare le norme previste dal Codice della Strada vigente.

ART. 32 – ACCENSIONE DI FUOCHI

E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dai boschi e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Sono ammesse deroghe a quanto prima disposto nei seguenti casi, ma unicamente durante le ore diurne e in giornate assolutamente prive di vento:

a) l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali o da privati previa autorizzazione dell'organo competente della Pubblica Amministrazione;

b) l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi silvocolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c) l'accensione di fuochi per barbecue e grigliate esclusivamente nei luoghi autorizzati con le attrezzature adatte a tal scopo e comunque con fuoco non a terra;

d) l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, utilizzando tutte le opportune cautele;

e)l'accensione di piccoli fuochi nelle private proprietà poste all'interno del centro urbano, per bruciare foglie, sterpi o altro materiale vegetale prodotto sul posto, purché secco e non putrescibile, sotto il continuo e costante controllo di un incaricato. Tali abbruciamenti sono limitati in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 17.00.

Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi, di esseri presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

Nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a seguito di specifica comunicazione da parte degli enti competenti, è assolutamente vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

ART.33- PETARDI E FUOCHI D'ARTIFICIO

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio sparare mortaretti e simili manufatti o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.Tali limitazioni permangono anche durante le festività di fine anno.

TITOLO 5

ANIMALI

ART. 34 – TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. In particolare:

1.Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell' ASL o presso i veterinari privati.

2.E'obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali.

3.E' vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti.

4.E' vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.

5.E' vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone.

6.La custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore a 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento, in modo che consenta il moto fisiologico. In ogni caso dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e di disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

7.E' vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

8.Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola.

9.I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale.

10.E' vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore.

11.E rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali.

12.Le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microchippati o con tatuaggio leggibile, indipendentemente dalla loro età. Gli animali

dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

13.Si richiama quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

ART. 35 - TUTELA E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE (GATTI)

E' vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alle pulizie delle zone, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto. E' vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti di proprietà o vaganti.

ART. 36 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio,ai minori di 16 anni, senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

ART. 37 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Si deve assicurare agli animali:

1.un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;

2.una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;

3.un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

4.che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;

5.che siano garantite adeguate condizioni igieniche-sanitarie dei ricoveri.

ART. 38-DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI

E' vietato tosare , ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici ,aperti al pubblico o,

comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per animali. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale o introdurlo nei parchi giochi, nei campi sportivi ed in qualsiasi altra area individuata con apposita segnaletica. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai competenti uffici comunali che ne stabiliscono i limiti e le condizioni.

TITOLO 6

EDIFICI –SUOLO PUBBLICO

ART. 39 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocumenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nei garages condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

ART. 40 - RESIDENZA

Il cittadino che intende chiedere il trasferimento della residenza da un altro comune italiano o da uno stato straniero, nel Comune di Lesa deve avanzare apposita richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe.

L'iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento della dimora abituale e alla verifica delle condizioni previste dalla vigente normativa. L'Ufficiale d'anagrafe, provvede agli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati dagli interessati. La sussistenza del requisito della dimora abituale viene verificata a mezzo degli appartenenti la Polizia Locale.

In occasione di iscrizione o variazione anagrafica, il Comune puo'effettuare con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica per mezzo di personale appositamente incaricato, volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando quando necessario, gli opportuni controlli, da parte degli organi competenti.

L'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a segnalare alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni amministrative, qualsiasi mancato rispetto degli obblighi anagrafici della vigente normativa.

ART. 41 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ' A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

E' altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

ART. 42 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

ART. 43 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

ART. 44-OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dallo specifico regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

ART. 45-COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI

Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere temporaneo o permanente è subordinato all'autorizzazione Comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte ed alla storicità dei luoghi. Per cartelli insegne ed iscrizioni temporanee mobili si intendono esclusivamente quelli indicanti le caratteristiche del servizio offerto (panini, menù etc.). Su tali insegne non può essere indicato il tipo di attività (ristorante, bar, ferramenta, etc) le ragioni sociali, etc. Le indicazioni dei cartelli od iscrizioni mobili devono essere contenute con forme variabili, entro 0,30 mq. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'abito delle luci e del porteo, comunque in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresi',l'affissione di manifesti di avvisi o, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

TITOLO 7-NEGOZI

ART. 46-COLLOCAMENTO DI TAVOLI ,SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le misure minime fossero rispettate quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.

ART. 47- QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

ART. 48 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 49- OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 50 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per

forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico.

E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

TITOLO 8

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

ART. 51 –CORTEI FUNEBRI

I cortei funebri, muovendo dal luogo dove si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più' breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto

ART. 52-PROCESSIONI MANIFESTAZIONI

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con l'Ufficio Polizia Locale e comunque non in contrasto con la segnaletica stradale.

TITOLO 9

SISTEMA SANZIONATORIO

ART.53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €. 40.00 ad €. 500,00).

"La violazione del divieto previsto dal comma 2 dell'art. 26 di conferire rifiuti e sacchi contenenti rifiuti di qualsiasi tipo nei cestini distribuiti sul territorio Comunale, adibiti alla raccolta di minime quantità di rifiuti prodotti sul posto, è punita, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 (ottanta/00) ad € 500,00 (cinquecento/00)".

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Responsabile del Servizio Polizia Locale dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante.

Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 54 - ABROGAZIONI DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.37 del 16.09.1994 e s.m.i.

ART. 55- NORME FINALI

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale